

14

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
21 APR. 1983		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	2117	

Proposta di legge regionale ad iniziative dei Consiglieri Augelli e

Di Giuseppe

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 311/A di Legislatura

" Interventi per il ripristino e lo Sviluppo delle strutture agricole aziendali e interaziendali nei territori dei Comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981 e delega delle funzioni amministrative ai comuni medesimi e alla Comunità Montana del Sub-Appennino Daunero Meridionale".

Relazione

A seguito degli eventi tellurici del novembre 1980 e febbraio 1981, con D.L. 19.3.1981, N.75, convertito in legge 14.5.1981, N. 219 e successive modificazioni, vennero disposti provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

In particolare l'art. 4 stabilisce che il CIPE provvede a ripartire fra le regioni colpite (Campania, Basilicata e Puglia) le somme alle stesse spettanti nel triennio tenendo conto delle risultanze dei danni causati dagli eventi sismici.

Risulta ai proponenti che il CIPE ha assegnato alla nostra Regione la somma di L. 500 miliardi da destinare ad interventi nel settore agricolo. Detta somma però non è spendibile se la Regione non provvede ad emanare norme che stabiliscono le procedure, ai sensi dell'art.18 della legge 219.

A distanza di due anni dalla promulgazione di detta legge, non si intravede ancora la possibilità di ottenere la normativa che disciplini tali interventi, per cui si corre oggi il rischio di vedere stornati da parte del CIPE i fondi assegnati ai Comuni della provincia di Foggia per destinarli alle altre regioni più sollecite.

Risulta pure ai proponenti che sia stato predisposto un disegno di legge in merito, la cui presentazione non vede la luce perchè intralciato da ritardi ingiustificati.

Con la presente proposta di legge i sottoscritti fanno proprio detto disegno per avviarlo, con la urgenza che richiede, all'esame del Consiglio Regionale.

Pur dichiarando la disponibilità a tutti i contributi positivi che possono venire, i proponenti ne sollecitano l'approvazione per scongiurare il rischio di perdere i benefici che la legge nazionale prevede e dispone a favore di popolazioni danneggiate dagli eventi tellurici, che, a distanza di oltre due anni da detti eventi, si attendono da noi maggiore sensibilità e solidarietà.

Bari 20-4-83.

R. Augelli *Di Giuseppe*

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Augelli e Di Giuseppe

"Interventi per il ripristino e lo sviluppo delle strutture agricole aziendali nei territori dei Comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981"

Art. 1

La Regione Puglia, in attuazione dell'art. 18 della legge n. 219 del 14.5.1981 e sue modificazioni, per favorire la ripresa produttiva e lo sviluppo delle aziende agricole dei territori dei Comuni della provincia di Foggia danneggiati dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981, stabilisce i seguenti interventi.

Titolo I°

RIPRISTINO STRUTTURE AGRICOLE AZIENDALI E INTERAZIENDALI

Art. 2

Per la riparazione di fabbricati rurali e loro annessi e pertinenze, legge n. 219 del 14.5.1981; per il ripristino della coltivabilità dei terreni franosi; per la riparazione di strade poderali, canali di scolo, drenaggi, impianti irrigui; per le opere di provvista d'acqua e impianti per la conservazione dei prodotti di aziende agricole Singole e

associate, purchè giustificati dall'ordinamento colturale e dalla organizzazione in atto, ai soggetti proprietari alla data del sisma, con priorità: ai coltivatori diretti, può assegnarsi un contributo in conto capitale fino all'intera spesa occorrente.

Per i conduttori affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti e nei casi di comproprietà e di alienazione dagli immobili danneggiati si applicano gli artt. nn. 11 - 12 - 13 della legge n.219 del 14/5/1981.

PROCEDURE.

Art. 3

Le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi di cui all'art.2 sono delegate ai Comuni danneggiati, secondo le procedure stabilite dalla legge n.219 del 19/5/1981 e successive modificazioni in tema di riparazione di immobili.

La Comunità Montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale svolge funzioni di coordinamento.

Le domande di concessione del contributo previste dall'art.2 vanno presentate ai Comuni entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Dall'importo ammissibile va detratta la somma già corrisposta ai sensi del decreto legge 26 novembre 1980, n.776, convertita con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.874.

Per l'esame delle perizie avanzate ai sensi dello art.2 le Commissioni Comunali costituite ai sensi

dell'art. 14 della legge n.219 del 19/5/1981 sono integrate da un funzionario tecnico dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura cui spettano le competenze ivi previste.

Titolo II

TERRE FRANOSE

Art. 4

Ai coltivatori diretti proprietari, fittuari, mezzadri e compartecipanti conduttori di terreni gravemente dissestati a causa di frane anche conseguenti al terremoto, la cui coltivabilità non possa essere economicamente ripristinata, può essere corrisposta per l'acquisto di terre limitrofe una somma pari all'80% del valore stimato in base allo stato di fatto che i terreni avevano anteriormente all'evento tellurico con l'obbligo contestuale, limitamente ai beneficiari proprietari, di accettare il vincolo della forestazione produttiva da attuarsi a totale carico dei fondi Regionali.

PROCEDURE

Art. 5

Le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi di cui all'art.4 ivi compresi agli interventi di forestazione sono delegate alla Comunità Montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale anche per i Comuni non ricadenti nella propria giurisdizione. Per la stima dei terreni franosi e di quelli da acquistare l'Ente delegato si avvale dell'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura di Foggia.

La Comunità montana dopo l'emissione del provvedimento di concessione eroga le somme con le seguenti modalità:

- A) 50% dell'importo all'atto del compromesso;
- b) il saldo della somma é subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto acquisto.

WJZ

Titolo III

SVILUPPO DELLE STRUTTURE AGRICOLE AZIENDALI ED INTERAZIENDALI.

Art. 6

In tutti i Comuni danneggiati le seguenti iniziative singole e associate, avanzate dai soggetti indicati dall'art.7 della legge 27/12/1977, n.984, finalizzate all'incremento e miglioramento delle produzioni foragere e del patrimonio zootecnico e comunque in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal programma di settore "Terreni di collina e di montagna" approvato con legge regionale n.54 del 31/8/1981, godono di misure d'intervento così differenziate in rapporto alla spesa massima ritenuta ammissibile:

tenute ammissibile:

- a) Opere di miglioramento fondiario comprese le azioni di base per il miglioramento dei pascoli e prati pascoli

Singoli: contributo in c/c fino all'80% e mutuo integrativo

ventennale sino alla copertura della spesa ^{ritenuta} ammissibile;

associati: contributo fino al 100% e, in caso di contribuzione inferiore al 100%, mutuo integrativo agevolato sino alla copertura della spesa

- b) Impianti cooperativi di raccolta, trasformazione e conservazione e vendita di prodotti

contributo fino al 100% e, in caso di contribuzione inferiore al 100%, mutuo integrativo agevolato sino alla copertura di spesa

c) Acquisto riproduttivi ivi comprese specie minori escluse le avicole

contributo fino al 70%

d) Acquisto macchine e attrezzature mobili aziendali

contributo fino al 50%.

Il contributo di cui alla lettera d) ¹~~è~~ cumulabile con

le provvidenze previste agli stessi scopi da altre

norme statali e/o regionali fino al limite massimo

dell¹spesa ritenuta ammissibile.

WZ

Art.7

Le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi di cui all'art.6 sono delegate alla Comunità Montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale con le seguenti modalità:

Per le opere di cui alle lettere a) e b) con procedure rispettose dei principi fondamentali della legge regionale n.54 del 31/8/1981 con particolare riguardo agli articoli 1/2/3/4/5/9/13 ~~ultimo comma.~~

^{13 ultimo comma}
10-11-12-~~13~~ 21 ultimo comma, capoverso secondo.

Il 2° comma dell'art.5 è applicabile anche per opere al servizio di aziende singole.

Alle operazioni di accertamento di regolare esecuzione, unitamente a un funzionario tecnico della Comunità Montana, per le opere di cui alla lettera a) partecipa un funzionario tecnico dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e per quelle di cui alla lettera b) partecipano un funzionario tecnico del predetto Assessorato e un funzionario tecnico dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici incaricati dai rispettivi Assessori competenti dietro richiesta dell'Ente delegato;

- per gli acquisti di cui alla lettera c) con procedure analoghe a quelle previste per l'applicazione dell'art.8 della legge regionale n.7 del 20/1/1975,

- per gli acquisti di cui alla lettera d) con procedure assimilate a quelle previste dalla legge regionale n.38 del 29/6/1979 con particolare riguardo all'art.

10⁷³° comma.

Per le funzioni istruttorie e di collaudo, salvo quanto disposto per i collaudi delle opere di miglioramento fondiario singole e collettive, l'Ente delegato può avvalersi sia dall'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura di Foggia sia dagli organi tecnici dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per la Puglia.

Titolo IV

NORME FINALI

Art. 8

La Comunità Montana ripartisce fra i Comuni le somme occorrenti a soddisfare le richieste avanzate ai sensi del titolo I della presente legge e, per l'utilizzazione ~~di~~ delle residue disponibilità a favore degli interventi di cui al titolo II e III fissa criteri di priorità.

Art. 9

I beneficiari delle agevolazioni previste dalla presente legge dovranno impegnarsi a non cedere, alienare o distogliere dal previsto impiego le opere e gli acquisti di macchine e bestiame, limitamente ai bovini, per un periodo non inferiore ad anni cinque dalla data del collaudo pena il recupero da parte dell'Amministrazione Regionale delle provvidenze erogate.

Controlli periodici vengono effettuati dagli organi tecnici dell'Assessorato all'Agricoltura Regionale.

hgy

Art. 10

Tutte le provvidenze concesse ai sensi della presente legge sono rese pubbliche ^{di} mediante ^{la} pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e l'affissione negli albi della Comunità Montana e dei Comuni ove è sito il centro aziendale.

Dette provvidenze non sono ~~cumulabili~~, eccezione fatta per il contributo per l'acquisto macchine, con le provvidenze previste da regolamenti comunitari e altre leggi statali e regionali.

I benefici di cui alla presente legge restano in vigore fino al 31/12/1985 (stabilire).

MM

Art. 11

L'intervento della Comunità Montana in ordine alle agevolazioni creditizie previste dall'art.6-lett.

a) e b) è pari alla differenza tra il tasso di interesse di riferimento, comprensivo degli eventuali diritti di commissione e spese accessorie, praticato dagli Istituti esercenti il credito agrario-entro i limiti stabiliti con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste, a norma dell'art.34 della legge 2 giugno 1961, n.454 — e il tasso agevolato dovuto dai beneficiari per le operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario e sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario di miglioramento; esse sono assistite, dall'garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario" istituito con l'art.36 della legge 2 giugno 1961, n.454 ed assoggettate alla trattenuta prevista dal medesimo articolo, quando concesse a favore di coltivatori diretti, proprietari, affittuari

mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari
ed enfiteuti, singoli ed associati e di cooperative
rative agricole da essi costituite.

Le modalità di erogazione dei mutui agevolati
ed i rapporti tra la Comunità Montana e gli
Istituti esercenti il credito agrario sono
regolati da apposita convenzione il cui schema, *firmato dalla Comunità Montana,*
viene approvato dalla Giunta Regionale.

hsm

Art. 12

In caso di inadempienza da parte dei Comuni e della
Comunità Montana nell'esercizio di una o più funzioni
ad esse delegate, dette funzioni sono esercitate
dall'Amministrazione Provinciale di Foggia, che si
avvale per la circostanza degli uffici tecnici periferici
dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e dell'Ente
Regionale di Sviluppo Agricolo per la Puglia.

In caso di inadempimento da parte della Provincia
nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al
precedente comma, le funzioni sono esercitate dalla
Giunta Regionale tramite i propri organi.

hda

Art. 13

L'assegnazione agli Enti delegati dei fondi previsti dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni, compresi ^{previ} dall'onere aggiuntivo del 2% per spese di funzionamento, è effettuata con deliberazioni della Giunta Regionale in relazione alle ~~proprie~~ esigenze da includere nel programma che ciascun Ente è tenuto a trasmettere alla Regione entro il 30 giugno di ciascun anno ^a termini dell'art.6 della legge n.219 del 14/5/1981.

Gli Enti delegati, entro sei mesi dall'^{acquisizione} ~~erogazione~~ della ^{previdenza} spesa, trasmettono alla Regione, per la relativa approvazione, i rendiconti con la documentazione contabile delle assegnazioni ^{liquidi} ~~effettuate~~ effettuate.

hdm

Titolo V

Disposizioni finanziarie

Art. 14

Alle spese per l'applicazione della presente legge
si provvederà con fondi stanziati in apposito capitolo
recante la denominazione "interventi in agricoltura a
favore dei Comuni terremotati della Provincia di Foggia"
che verrà introdotto nel bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 1982 e per i successivi due anni, ~~.....~~
rivenienti dalle assegnazioni di fondi statali stabilite
dal C I P E in attuazione di quanto disposto dall'art .4
della legge 14/5/1981; n.219. ~~.....~~ gen.....

Matteo Grano

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Commissione Cons.
26.4.83

WGM